



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Scheda Prodotto

Tutela legale

CONTRAENTE	Ente Promozione Sportiva.
ASSICURATI	Il Presidente, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali dell'Ente e i dirigenti e gli istruttori delle ASD iscritte al Contraente.
MASSIMALE	Euro 15.000 per ciascun sinistro, illimitato per anno.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none">- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;- di giustizia;- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;



Vittoria

Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

COPERTURA	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, nell'ambito delle attività svolte in ambito sportivo dilettantistico:</p> <ul style="list-style-type: none">a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;c) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.d) Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la garanzia di cui alla lett. c) opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.
AMBITO TERRITORIALE	<p>Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.</p>

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio del messaggio stesso.

La presente scheda e' da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che verrà emesso.